

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

Art. 31

(Modifica all'articolo 98 della legge regionale 3/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:

<<1 bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presente legge e precedentemente alla presentazione della domanda anche in relazione a cooperative costituite a partire dall'1 gennaio 2014.>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 98, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8050 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Incentivi per favorire la costituzione e l'avvio di nuove cooperative di lavoratori di imprese in crisi costituite a partire dall'1 gennaio 2014>>.

3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.